

REGOLAMENTO (CEE) N. 1177/91 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1991

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° agosto 1990 al 31 luglio 1993

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (*),

considerando che, prima della fine del periodo di validità del protocollo in vigore, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania (*), le due parti hanno condotto negoziati per determinare le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'allegato dell'accordo in questione e nel protocollo alla fine del periodo di applicazione del protocollo;

considerando che le due parti hanno convenuto di prorogare detto protocollo per un periodo interinale che va dal 1° al 31 luglio 1990, in attesa dei risultati di detti negoziati;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 31 luglio 1990 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le

possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo summenzionato per il periodo dal 1° agosto 1990 al 31 luglio 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché siano presi in considerazione, in tutto o in parte, gli interessi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre determinare tali modalità per il caso presente;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare il protocollo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° agosto 1990 al 31 luglio 1993.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, il protocollo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie per la sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione

(*) GU n. C 106 del 22. 4. 1991.

(*) GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 1.